

## **STATUTO**

### **Art. 1) Denominazione:**

Presso la Camera di commercio di Cuneo è istituita l'azienda speciale "Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo" siglabile CEAM, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.

L'azienda opera senza fini di lucro e, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 3, in piena coerenza con l'Istituzione camerale ai cui indirizzi strategici si uniforma.

Il logo dell'azienda è allegato al presente Statuto.

### **Art. 2) Sede:**

La sede legale e amministrativa dell'azienda è presso la sede legale della Camera di commercio di Cuneo.

### **Art. 3) Oggetto:**

L'Azienda persegue lo scopo di realizzare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle direttive previste in materia per le Camere di commercio e nell'osservanza delle linee programmatiche di indirizzo dell'Ente camerale, le attività volte a favorire lo sviluppo delle relazioni e degli scambi con l'estero, anche in collaborazione con ICE-Agenzia e in sinergia con la Regione Piemonte, Ceipiemonte, le Camere di commercio italiane all'estero, gli enti locali, le associazioni di categoria e gli altri organismi del sistema camerale.

A tale fine l'azienda può, in sinergia con enti, istituzioni e associazioni di categoria:

- a) collaborare per l'organizzazione di iniziative volte a promuovere i diversi settori dell'economia provinciale;
- b) organizzare iniziative per la qualificazione e la promozione dei prodotti tipici, delle filiere e dei distretti produttivi provinciali;
- c) promuovere l'associazionismo imprenditoriale volto a favorire la valorizzazione delle produzioni locali, finalizzata all'esportazione, anche fornendo servizio di segreteria agli organismi consortili in fase di avvio;
- d) realizzare attività formative, di preparazione e di accompagnamento ai mercati nazionali e internazionali degli operatori economici;
- e) sviluppare progettualità volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri;
- f) favorire l'accompagnamento delle imprese nella transizione digitale per avvicinarle a nuovi mercati anche in sinergia con organismi del sistema camerale;
- g) promuovere percorsi di accompagnamento delle imprese verso tematiche di sviluppo sostenibile per sviluppare azioni con impatto positivo sull'ambiente e sulla società e migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali.

L'Azienda speciale potrà partecipare a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali.

### **Art. 4) Organi:**

Sono organi dell'Azienda speciale:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 5) Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati dalla Giunta assicurando la presenza di entrambi i generi e che siano

rappresentati i settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Industria. Esso dura in carica cinque anni, coincidenti con il mandato del Consiglio camerale, e decade quando decade quest'ultimo, rimanendo in carica, in regime di prorogatio e con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione alla Giunta camerale affinché possa provvedere alla sostituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nel corso del quinquennio scadono insieme a quelli in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Segretario Generale, qualora lo stesso non ricopra l'incarico di Direttore dell'Azienda speciale.

#### **Art. 6) Compiti del Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Azienda speciale nei limiti indicati dal presente statuto e nei limiti degli stanziamenti previsti nelle diverse voci di spesa del bilancio di previsione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, corredati dalle relative note illustrative; nella relazione a corredo del preventivo economico deve essere definito il programma annuale di attività dell'Azienda, predisposto in coerenza con le linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale;
- b) nomina tra i propri membri, su proposta del Presidente dell'Azienda, il Vice Presidente;
- c) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di iniziative e di servizi eventualmente assunti;
- d) determina e aggiorna, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, la dotazione organica e i fabbisogni di personale dell'Azienda;
- e) nomina il Direttore e il Vice Direttore dell'Azienda;
- f) decide, su proposta del Direttore, sull'assunzione di personale, la modificazione e la cessazione dei rapporti di lavoro e il trattamento economico dei dipendenti dell'Azienda;
- g) delibera l'avvio di procedure giudiziali e la resistenza in giudizio.

Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione lo stesso verrà sciolto, con provvedimento motivato, dalla Giunta camerale.

La Giunta provvederà alla nomina del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla data del suo scioglimento.

#### **Art. 7) Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, con avviso contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 48 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato in modalità telematica al recapito di posta elettronica indicato allo scopo dai Consiglieri.

La documentazione istruttoria, relativa agli argomenti in discussione, viene inviata ai componenti tempestivamente non appena disponibile.

È possibile la partecipazione alla riunione del Consiglio attraverso strumenti di audio/video conferenza garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale della modalità di partecipazione dei componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, a meno che la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.

Le sedute non sono pubbliche.

Le deliberazioni riguardanti la stipulazione di convenzioni e la definizione della consistenza del personale saranno esecutive dopo l'approvazione della Giunta camerale.

**Art. 8) Presidente:**

Il Presidente dell'Azienda speciale è di norma il Presidente della Camera di commercio ovvero altro componente del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta camerale su indicazione del Presidente della Camera di commercio.

In tale ipotesi il Presidente della Camera di commercio fa comunque parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Azienda speciale ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno, presiede la predetta riunione, adotta e fa adottare tutti i provvedimenti conseguenti le decisioni del Consiglio.

In caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, con obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente.

**Art. 9) Collegio dei Revisori dei Conti:**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui:

- uno effettivo, con funzioni di Presidente e uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Piemonte.

Tali nomine devono consentire nella composizione del Collegio la presenza di entrambi i generi, anche mediante il coordinamento tra le amministrazioni nominanti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo della gestione finanziaria dell'Azienda. In particolare i Revisori:

- effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi e i titoli a custodia;
- verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni e uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, del D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

È possibile la partecipazione alla riunione del Collegio attraverso strumenti di audio/video conferenza garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, secondo le modalità di cui all'art. 10.

**Art. 10) Riunioni in modalità telematica:**

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori in modalità telematica, prevista rispettivamente dagli artt. 7 e 9, presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, che dovranno essere in tempo reale a due vie, con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni utilizzate devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) condivisione di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: audioconferenza, videoconferenza e web conference a condizione che garantiscano la certezza nell'identificazione di tutti i partecipanti.

Per l'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

#### **Art. 11) Direttore:**

Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti dell'Ente camerale. Di norma è il Segretario Generale della Camera di commercio.

Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di compensi, né di gettoni di presenza.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive. È il datore di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e il capo del personale, ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6.

È investito di tutti i poteri necessari per assicurare l'ordinaria gestione dell'Azienda, inclusi i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Dà inoltre esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore.

#### **Art. 12) Personale:**

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi di proprio personale.

Compete al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda proporre alla Giunta camerale la determinazione dei fabbisogni e delle professionalità necessarie (art. 6).

I conseguenti rapporti di lavoro (tra l'Azienda e i propri dipendenti) sono regolati da norme contrattuali di diritto privato, sono assoggettati alla disciplina giuridica del CCNL settore commercio e godono del trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto.

Nelle clausole contrattuali di assunzione si farà riferimento esplicito anche ai termini del successivo art. 16.

L'Azienda può avvalersi di personale camerale, assegnato con specifico ordine di servizio del Segretario Generale. La retribuzione ordinaria e i compensi della produttività collettiva relativi a detto personale sono a carico della Camera di commercio.

Sono invece a carico dell'Azienda speciale le prestazioni di lavoro straordinario e le spese per le missioni di detto personale, che verranno anticipate dalla Camera di commercio e rendicontate al Centro Estero per il loro completo rimborso.

Per inderogabili e non differibili esigenze il Segretario Generale può inoltre autorizzare ulteriori unità di personale camerale ad espletare il proprio servizio a favore dell'Azienda speciale anche al di fuori del regolare orario, per il quale sarà corrisposta dalla Camera di commercio la retribuzione oraria o straordinaria dovuta secondo i parametri contrattuali con facoltà, da esercitarsi dal Segretario Generale sulla base dell'entità e dell'esclusiva attinenza delle prestazioni, di richiedere il rimborso al Centro Estero Alpi del Mare anche per le suddette remunerazioni.

#### **Art. 13) Finanziamento:**

L'Azienda opera secondo le norme del codice civile ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli 65 e seguenti del DPR 254/2005.

Persegue l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.

Provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

1. proventi per le prestazioni di servizi, anche in convenzione con la Camera di commercio;
2. contributi della Camera di commercio;
3. contributi di enti e organismi pubblici e privati;
4. contributi derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei o internazionali;
5. altre eventuali entrate.

L'Azienda potrà funzionare con strutture proprie o con quelle messe a disposizione dalla Giunta camerale.

Il contributo camerale è erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda adeguatamente illustrate.

L'assunzione di oneri pluriennali è sottoposta ad approvazione della Giunta camerale.

**Art. 14) Esercizio finanziario:**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Sia il preventivo economico, sia il bilancio d'esercizio, recanti in allegato gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere approvati dai competenti Organi camerali quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di commercio.

**Art. 15) Servizio di cassa:**

Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto cassiere della Camera di commercio.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l'apertura di conti correnti anche presso altri istituti bancari.

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi d'incasso e di pagamento firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda speciale o dai rispettivi delegati.

**Art. 16) Durata:**

La durata dell'Azienda è illimitata. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta della Camera di commercio, che nomina un liquidatore.

In caso di cessazione, la Camera di commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda, che cessano dalla data di scioglimento deliberata dalla Giunta camerale.

**Art. 17) Modifiche statutarie:**

Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale.

**Art. 18) Norme applicabili e transitorie:**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni concernenti le Aziende speciali delle Camere di commercio.

Il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione avrà durata di 2 anni, al fine di assicurare, nei mandati successivi, la coincidenza della scadenza delle cariche dei Consiglieri dell'Azienda speciale con quella del corrispondente Organo dell'Ente camerale prevista dall'art. 5.

## Allegato

Logo Azienda Speciale Centro Estero Alpi del Mare (CEAM)

